



## REGOLAMENTO ASSEMBLEA REGIONALE

Aggiornato al 13 maggio 2017

### Art. 1 L'ASSEMBLEA E' COSTITUITA IN FORMA DELEGATA

1. Essa è regolamentata dalle norme che l'AGESCI si dà a livello nazionale e contenute nel suo Statuto e nei Regolamenti.
2. Il presente regolamento, che con tali norme non può essere in alcun modo in contrasto, regola quanto da esse non previsto.

### Art. 2 COSTITUZIONE : COMPONENTI E PARTECIPANTI

1. I componenti dell'Assemblea, con diritto di voto, sono:
  - a) Coloro che fanno parte con diritto di voto del Consiglio Regionale;
  - b) uno dei due Capi Gruppo secondo quanto stabilito all'interno delle comunità capi di appartenenza;
  - c) l'altro Capo Gruppo qualora il suo corrispettivo sia impossibilitato a partecipare
  - d) obbligatoriamente l'altro Capo Gruppo qualora il suo corrispettivo sia anche membro del Consiglio Regionale, quindi impossibilitato a partecipare in rappresentanza del Gruppo di appartenenza;
2. I partecipanti all'Assemblea, che hanno solo diritto di parola, sono: gli Incaricati nominati dal Comitato Regionale, i Presidenti della Fondazione M. Rinaldi e della Coop. Il Castoro, i Segretari del MASCI Reg. Marche, i Responsabili Regionali dei F.B.

### Art. 3 PRESENZE : OSSERVATORI , INVITATI, CANDIDATI

1. Ogni capo , Assistente Ecclesiastico, adulto in servizio, purché censito nell'ambito regionale , ha diritto di presenziare all'Assemblea .
2. E' facoltà dei Responsabili Regionali invitare all'Assemblea persone i cui interventi siano utili per lo svolgimento dei lavori : costoro non hanno diritto né di voto , né di proposta.
3. I candidati ai ruoli in votazione , come da art. 15 , hanno il diritto/dovere di essere presenti in Assemblea con diritto di parola per l'argomento che li riguarda.

### Art. 4 DELEGATI

**Ogni gruppo ha il diritto e il dovere di far partecipare i propri capi gruppo che sono stati designati come espressione della comunità capi, come da Statuto associativo.**

**I Capi Gruppo sono tenuti ad inviare, ai Responsabili Regionali, immediata comunicazione di ogni elezione e variazione dei Capi gruppo.**

### Art. 5 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

1. **La convocazione dell'Assemblea indicante luogo, data, ordine del giorno, orari di inizio e termine deve essere inviata per iscritto dai R.R. - che potranno utilizzare per questo anche l'e-mail – a tutti i componenti dell'Assemblea almeno 20 giorni prima della data fissata. Entro 10 giorni dalla data dell'assemblea dovrà essere inviato a mezzo e-mail o pubblicato sul sito regionale il materiale necessario per la discussione e le deliberazioni, al fine di consentire il più ampio dibattito sugli argomenti .**
2. Il rispetto del termine dei **10** giorni per la **pubblicazione** del materiale e degli argomenti trattati ai componenti ed ai partecipanti è condizione per la validità dell'Assemblea ordinaria.

Numero, date, luogo ed orari di svolgimento dell'Assemblea ordinaria vengono programmati dal Consiglio Regionale, per ogni anno, entro e non oltre il mese di gennaio. Sarà cura del Comitato Regionale pubblicizzarle nelle forme più idonee ed efficaci

#### **Art. 6 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. L'Assemblea è convocata in via straordinaria dai R.R. o per propria decisione o per richiesta scritta, motivata ed indicante l'OdG, data, orari e luogo, espressa dal Consiglio Regionale o da almeno un terzo dei Delegati.
2. In tali casi, la convocazione deve essere **inviata** ai componenti ed ai partecipanti dell'Assemblea – **con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria** – almeno 15 giorni prima della data fissata e l'OdG non è modificabile neanche in corso d'Assemblea.
3. Nel corso dell'Assemblea straordinaria è ammissibile l'utilizzo di mozioni d'ordine unicamente per modificare l'ordine di trattazione dei vari argomenti. Non si possono applicare i punti 5 e 6 dell'art.9 del presente regolamento.

La mancanza della condizione di validità ai fini deliberativi (sia precedentemente che in fase di votazione) nel corso dell'Assemblea Straordinaria comporta l'immediato annullamento e l'immediata chiusura dell'Assemblea stessa

#### **Art. 7 PREPARAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

I responsabili di zona e i CAPI GRUPPO hanno il compito di stimolare la discussione ed il confronto sulle tematiche da trattare per un maggior coinvolgimento di tutti i capi alla vita associativa regionale.

#### **Art. 8 ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN CONVOCAZIONE ORDINARIA**

1. L'OdG da inviare con la convocazione viene stabilito dal Consiglio Regionale, con possibilità per i R.R. di aggiungere altri punti.
2. Non oltre il **15°** giorno precedente l'Assemblea, su richiesta scritta, circostanziata e motivata da parte di almeno 10 Delegati o di 15 componenti l'Assemblea con diritto di voto, possono proporsi nuovi argomenti da trattare.
3. Tali proposte vengono inviate ai R.R. che ne curano **l'invio nelle stesse forme della convoca o la pubblicazione sul sito regionale, entro i 5** giorni successivi al ricevimento.
4. All'inizio dei lavori dell'Assemblea, gli interessati presentano mozioni d'ordine su tali proposte e l'Assemblea decide se modificare l'OdG originario sia in relazione agli argomenti che all'ordine di trattazione.
5. Sull'OdG così formulato l'Assemblea potrà deliberare, con esclusione della possibilità di votazione su qualsiasi altro punto.
6. L'OdG deve comunque prevedere, come ultimo, il punto "varie ed eventuali" per comunicazioni, avvisi, scambi di opinione non soggetti a votazione.
7. In caso di avvenimenti di eccezionale rilevanza accaduti nei 25 giorni precedenti l'Assemblea, i soli R.R. possono proporre alla stessa, con mozione d'ordine, di trattare argomenti connessi con tali avvenimenti, anche se non precedentemente comunicati.

#### **Art. 8-bis DELEGHE**

1. ***I capi gruppo di Comunità Capi, entrambi impediti a presenziare all'Assemblea, possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, su modello predisposto dalla segreteria regionale, da un altro socio adulto membro della medesima Comunità Capi, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'elettorato attivo dal vigente Statuto Agesci.***
2. ***La delega può essere concessa per una sola Assemblea all'anno.***
3. ***Le dichiarazioni di sostituzione e di delega devono essere consegnate alla Segreteria dell'Assemblea all'atto dell'iscrizione.***

***Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 4, punto 6, si considera presente il componente dell'Assemblea validamente rappresentato ai sensi delle norme di cui sopra***

**Art. 9 VALIDITA'**

1. L'assemblea è validamente costituita, ai fini deliberativi, con la presenza del **50% dei gruppi tramite i propri rappresentanti (con arrotondamento all'intero maggiore)**.
2. I R.R. dichiarano validamente costituita l'Assemblea dopo aver verificato le condizioni di cui al punto 1. Il quorum verrà riverificato nel corso delle deliberazioni a discrezione dei presidenti.
3. Qualora sin dall'inizio dei lavori assembleari non si raggiunga il quorum l'Assemblea viene riconvocata dai R.R. col medesimo OdG - o con la parte di questo non trattata - in tempi brevi e comunque non oltre i 60 giorni.
4. La comunicazione verbale fatta ai presenti vale come convoca, che viene poi inviata per iscritto in tempo utile.

Qualora anche nella 2<sup>a</sup> convocazione non si verifichi il raggiungimento del quorum i R.R. ne danno comunque corso che si svolgerà sotto la loro direzione e senza formalità ai soli fini di dibattito.

**Art. 10 SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

1. Trenta minuti prima dell'inizio dell'Assemblea si apre la Segreteria , coordinata da un capo - componente o partecipante dell'Assemblea - designato dai RR.
2. La Segreteria provvede a tutti gli adempimenti necessari, e fornisce, entro un'ora dall' orario di convocazione , i dati ai RR per la dichiarazione di valida costituzione ai fini deliberativi dell'Assemblea stessa.
3. Una volta avvenuta tale dichiarazione, i RR provvedono allo svolgimento degli adempimenti circa l'OdG di cui all'art.8 , nel caso di Assemblea Ordinaria.
4. Successivamente e su proposta dei RR , l'Assemblea elegge con voto palese ed in diarchia i Presidenti ed i Segretari ; un Presidente e **2** componenti per il Comitato Mozioni ; un Coordinatore e **3** scrutatori per il Comitato Elettorale. Presidenti, Segretari, membri del Comitato Mozioni ed Elettorale sono da eleggere tra i componenti ed i partecipanti all'Assemblea.
5. Compiuto quanto sopra , la conduzione dell'Assemblea viene assunta dai due Presidenti .
6. Gli argomenti dell'OdG vengono trattati secondo l'ordine stabilito salvo mozioni d'ordine nel corso dei lavori .
7. I Presidenti danno la parola, secondo l'ordine di richiesta per interventi di durata massima di 5 minuti , salvo quando si tratti di relazioni preliminari, introduttive o conclusive o del Presidente del Comitato Mozioni.
8. In ogni caso la precedenza va data, per ogni argomento, a chi interviene per la prima volta.
9. Salvo diversa determinazione dei Presidenti, o dell'Assemblea a seguito di mozione d'ordine, le votazioni avvengono al termine della fase del dibattito attinente a tutto quanto all'OdG e prima del punto "varie ed eventuali".

Con mozione d'ordine è sempre possibile, in corso d'Assemblea, modificare l'ordine di trattazione dei punti inclusi all'OdG.

**Art. 11 VERBALE E DOCUMENTAZIONE**

1. I Segretari provvedono a redigere verbale della riunione che deve indicare i presenti, contenere un breve cenno dei fatti, le questioni trattate e le deliberazioni dell'Assemblea con indicazione dei risultati delle votazioni.
2. Essi si avvalgono della documentazione della Segreteria iscrizioni, del Comitato Mozioni, degli scrutatori, dell'obbligatoria registrazione degli interventi su nastro e di quant'altro necessario.
3. Ciascun componente può richiedere che venga inserita nel verbale una espressione di voto o una dichiarazione, anche scritta, propria o altrui.
4. Il verbale va completato e sottoscritto dai Segretari, nonché vistato dai R.R. entro i 30 giorni successivi, dopodiché va inserito nella raccolta ufficiale degli atti regionali.
5. Un estratto del verbale, con sintetica esposizione delle proposte approvate e respinte, nonché indicazione delle persone elette deve essere pubblicizzato a tutti i capi nelle forme più idonee (es. Mail istituzionale ai membri dell'assemblea).

6. I R.R. provvedono a raccogliere e conservare , per i **180** giorni successivi all'Assemblea, le schede utilizzate per le elezioni nonché tutto il materiale di cui al punto 2 del presente articolo, consentendone la consultazione a qualunque componente l'Assemblea che ne faccia richiesta.

Trascorso tale termine le schede utilizzate per le votazioni e tutto il materiale di cui al punto 2 del presente articolo - con esclusione dei nastri audio registrati - vengono distrutti

#### **Art. 12 VOTAZIONI DI PROPOSTE**

1. Ad ogni votazione, ciascuno dei presenti aventi diritto di voto deve esprimersi in uno dei **seguenti** modi: voto favorevole, voto contrario, voto di astenuto. Il totale dei voti favorevole, contrario e astenuto deve corrispondere ai presenti in assemblea.
2. Una proposta è da considerarsi approvata, salvo diversa disposizione, quando il numero dei voti a favore e' pari o superiore al 50% +1 del quorum.
3. Salvo diversa disposizione le votazioni di proposte vengono effettuate in modo palese con verbalizzazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti. 4. Il risultato di ogni votazione, salvo diversa disposizione, è immediatamente esecutivo ed operante.

#### **Art. 13 VOTAZIONE DI PERSONE**

1. Salvo diversa disposizione, le votazioni di persone si svolgono a scrutinio segreto mediante schede , con verbalizzazione di nome e numero di partecipanti e dei risultati.
2. Ad ogni votazione, salvo diversa disposizione, in ogni scheda può essere espresso un numero di preferenze sui candidati non superiore alle persone da eleggere **per ciascun incarico**.
3. Ogni avente diritto non può esprimere più di una preferenza per il medesimo incarico. Verranno considerate nulle le schede prive di preferenza o con preferenze superiori al numero concesso. **Se viene utilizzata una scheda multipla, si annulla solo la parte a cui l'elemento di nullità si riferisce.**
4. Ogni votazione la cui somma di voti validi e nulli sia inferiore al quorum richiesto per la validità dell'Assemblea è annullata , senza per questo avere conseguenze per la prosecuzione dell'Assemblea stessa.
5. Tra tutti i candidati sono eletti quelli che hanno ricevuto il maggior numero di voti, provvedendo però a garantire - ai sensi dello Statuto - la dovuta rappresentanza del sesso minoritario quando necessario.
6. Nel caso in cui due o più candidati ricevano lo stesso numero di voti si procede ad ulteriore votazione relativa a questi soli candidati. Per questo ballottaggio non è richiesto il verificarsi del punto 4 del presente articolo .
7. In tutti i casi in cui il numero dei candidati per incarico sia uguale al numero delle persone da eleggere il candidato, per essere eletto, dovrà ricevere il voto della metà più uno dei votanti , includendo nel computo tanto i voti validi quanto quelli nulli.

#### **Art. 14 CANDIDATURE**

1. Il Comitato Regionale, i Comitati di Zona, i Gruppi, gli Assistenti ecclesiastici e gli adulti in servizio , purché censiti nell'ambito regionale, possono proporre - sia in forma singola che associata - candidature.
2. Per tutte le elezioni di competenza assembleare, il Comitato Regionale **deve adoperarsi** a proporre un numero di candidati pari , almeno, a quello degli incarichi da ricoprire .
3. I candidati devono possedere i requisiti di eleggibilità, essere censiti nell'ambito regionale, aver espresso la propria disponibilità.
4. Le candidature, corredate da curriculum e dalle motivazioni, vanno presentate per iscritto almeno 10 giorni prima dell'Assemblea ai RR che ne dispongono la distribuzione all'atto d'iscrizione all'Assemblea.
5. Entro un termine stabilito dalla Presidenza, ulteriori candidature possono essere presentate in corso d'Assemblea. Comunque queste possono riferirsi esclusivamente a capi presenti in Assemblea ed essere presentate da almeno 10 componenti dell'Assemblea aventi diritto di voto.



**Art. 20 MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Le modifiche al presente regolamento, la cui proposta deve comunque essere inclusa nell'OdG ai sensi dell'art.8 del presente regolamento deve essere approvata dall'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 9 , con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei votanti.
2. Le modifiche approvate entrano in vigore dall'Assemblea immediatamente successiva.
3. I RR devono apportare automaticamente le modifiche rese necessarie a seguito di variazione di Statuto o Regolamenti nazionali, o proporre all'Assemblea modifiche che in conseguenza di dette variazioni risultino influenti riguardo agli aventi diritto al voto . Si intende inclusa in questo anche il caso della variazione della composizione del Consiglio Regionale.

**Art. 21 NORME PARTICOLARI**

1. Tutti gli arrotondamenti che si rendano necessari nei conteggi vengono effettuati per eccesso.
2. L'espressione "salvo diversa disposizione" è relativa a specifiche norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti nazionali o nel presente regolamento.
3. Per problematiche ed aspetti non previsti nel presente regolamento, si provvede per analogia con quanto disposto dai regolamenti del Consiglio Generale e Nazionale.
4. I RR oltre quanto specificamente previsto, provvedono circa la disponibilità di locali, del materiale e di quant'altro necessario o utile per lo svolgimento dell'Assemblea.
5. Nel caso di assenza di entrambi i RR , i compiti dei medesimi vengono svolti dall'Assistente ecclesiastico regionale o, in mancanza, dal componente del Comitato Regionale più anziano tra i presenti .

Aggiornato al 13 maggio 2017